REGOLAMENTO (CE) N. 1125/1999 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 1999

che modifica il regolamento (CE) n. 111/1999, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998, relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa [1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

(1) considerando che con il regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione [2] sono state adottate le modalità generali di applicazione per l'esecuzione delle forniture previste nel quadro del regime istituito dal regolamento (CE) n. 2802/98;

(2) considerando che è necessario apportare alcune modifiche a dette modalità generali di applicazione per tener conto di quanto convenuto, successivamente, all'entrata in vigore del regolamento, dalle autorità della Federazione russa e dalla Commissione in merito ad alcuni aspetti tecnici, e in particolare in merito alle modalità di presa in consegna dei prodotti da parte del paese beneficiario e alle procedure di controllo applicate dalla Commissione per seguire l'esecuzione delle forniture;

(3) considerando che è opportuno adeguare, tenendo conto dell'organizzazione dei controlli, le disposizioni relative al certificato di conformità dei prodotti trasformati a partire da prodotti provenienti dalle scorte d'intervento o mobilizzati sul mercato comunitario e precisare le modalità di presa in consegna del prodotto da parte dell'operatore cui è stata assegnata l'esecuzione del trasporto fuori della Comunità;

(4) considerando che, per agevolare la partecipazione degli operatori alle gare, appare opportuno rendere meno severe alcune condizioni inizialmente stabilite per la presentazione delle offerte e precisare talune modalità di esecuzione delle forniture;

(5) considerando che occorre disporre l'immediata applicazione delle modifiche conseguenti alle intese tecniche raggiunte con le autorità russe relativamente alla presa in consegna dei prodotti, nonché di alcune disposizioni riguardanti i controlli all'atto del prelievo dei prodotti e lo svincolo delle cauzioni a favore degli operatori;

(6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 111/1999 è modificato come di seguito indicato.

1. All'articolo 4, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Gli organismi d'intervento si accertano che gli offerenti e i subappaltatori, nonché le aziende produttrici di riso lavorato e i macelli che partecipano alla mobilitazione delle carni suine, menzionati nelle offerte, dispongano delle capacità tecniche e finanziarie per adempiere gli obblighi relativi alle forniture di cui trattasi.»

2. All'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), il testo del punto 4 è sostituito dal seguente:

   «4) l'itinerario percorso, compresi i valichi di confine, e gli eventuali luoghi di trasbordo da un mezzo di trasporto all'altro, ubicati al di fuori del territorio doganale della Comunità; l'offerente s'impegna, per iscritto, a comunicare con almeno tre giorni di anticipo alle autorità ed organismi che la Commissione gli indicherà, le date dei trasbordi, così come le date probabili delle principali operazioni, in particolare il carico e l'arrivo a destinazione;».

3. Articolo 5, paragrafo 1, lettera e), punto 6: modifica non concernente la versione italiana.

4. All'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

   «3) i nomi e gli indirizzi delle aziende produttrici di riso lavorato e di tutti gli intermediari o subappaltatori che interverranno nell'esecuzione della fornitura;».

5. All'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), il testo del punto 4 è soppresso.

[1] GU L 349 del 24.12.1998, pag. 12.
[2] GU L 14 del 19.1.1999, pag. 3.

6. All'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), il testo del punto 1 è sostituito dal seguente:

«1) l'importo per tonnellata netta, considerate le spese di trasformazione, condizionamento, trasporto e magazzinaggio fino allo stadio di consegna previsto per la fornitura;».

7. All'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), il testo del punto 3 è sostituito dal seguente:

«3) i nomi e gli indirizzi dei macelli che partecipano alla mobilitazione dei prodotti, nonché di tutti gli intermediari o subappaltatori che interverranno nell'esecuzione della fornitura;».

8. All'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), il testo del punto 4 è soppresso.

9. All'articolo 5, paragrafo 1, lettera i), i termini «conforme al modello che figura nell'allegato III» sono sostituiti dai termini «conforme al modello che figura nell'allegato IV».

10. All'articolo 5, paragrafo 1, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le cauzioni di cui al presente regolamento devono essere costituite dagli istituti di credito autorizzati dagli Stati membri, che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione [1] a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, e dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 77/780/CEE del Consiglio [2]. Una cauzione costituita da un istituto di credito che non figura in detto elenco è accettata se nel titolo di garanzia che rilascia, l'istituto di credito menziona la decisione nazionale in virtù della quale è stato autorizzato. Le cauzioni devono recare l'indicazione della persona o delle persone abilitate a firmare tali documenti finanziari, con precisazione delle funzioni esercitate, e il fac simile della loro firma.»

11. Articolo 5, paragrafo 3: modifica non concernente la versione italiana.

12. All'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

«Entro il termine di cui al comma precedente, l'organismo o gli organismi d'intervento competenti trasmettono alla Commissione, per ciascuna partita, copia integrale delle due migliori offerte pervenute, con allegata copia della cauzione e dell'impegno finanziario di cui aIl'articolo 5, paragrafo 1, lettere h) e i), nonché con il fac simile delle firme delle persone abilitate a rilasciare tali documenti.»

13. All'articolo 6, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione notifica quanto prima l'aggiudicazione della gara all'aggiudicatario, inviando copia della pertinente decisione all'organismo d'intervento o agli organismi d'intervento che hanno ricevuto le offerte.»

14. All'articolo 6, il paragrafo 5 è soppresso.

15. All'articolo 7, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per una fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), l'aggiudicatario costituisce una cauzione di fornitura entro cinque giorni lavorativi dalla notifica dell'aggiudicazione della fornitura stessa. L'ammontare di tale cauzione è equivalente ai quantitativi da prelevare per ciascuna nave o per ciascuna destinazione, moltiplicati per l'importo unitario fissato nel bando di gara. La merce può essere prelevata non appena all'organismo d'intervento venga fornita la prova che la cauzione di fornitura è stata costituita conformemente al paragrafo 4.»

16. È inserito l'articolo seguente:

«*Articolo 7 bis*

1. Per le forniture relative alla produzione di riso lavorato e alla mobilitazione di carni suine sul mercato comunitario, all'aggiudicatario viene corrisposto un importo forfetario di 0,45 EUR per tonnellata netta e per giorno con riguardo al riso e di 0,90 EUR per tonnellata netta e per giorno con riguardo alle carni suine, a copertura di ogni spesa (stazionamento, assicurazione, sorveglianza, garanzia, ecc.) nel caso in cui la presa in consegna da parte del trasportatore non possa avvenire nei termini prestabiliti per motivi che non possono essergli imputati.

2. Per una fornitura di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), il certificato di prelievo è rilasciato dall'organismo d'intervento entro tre giorni lavorativi dalla fine delle operazioni di prelievo della totalità dei quantitativi giacenti in un deposito indicato nel regolamento relativo alla specifica fornitura. L'organismo d'intervento sopporta le spese conseguenti ad un ritardo nel rilascio del certificato, determinate applicando un tasso d'interesse pari al tasso di riferimento di cui all'allegato VII, vigente nello Stato membro interessato l'ultimo giorno di presentazione delle offerte, maggiorato di 1,5 punti percentuali.»

17. All'articolo 9, paragrafo 1, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Per una fornitura relativa alla produzione di riso lavorato e alla mobilitazione di carni suine sul mercato comunitario, il certificato di ritiro, redatto secondo il modello riportato nell'allegato V e firmato dall'organismo incaricato del controllo previa esecuzione di quest'ultimo, attesta la conformità del prodotto ai requisiti prescritti per la fornitura.»

18. All'articolo 9, il testo del paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per le forniture di carni bovine e suine, l'organismo d'intervento che detiene il prodotto e l'aggiudicatario, ovvero, se del caso, l'ammassatore per conto dell'aggiudicatario, si sottopongono, nel territorio doganale della Comunità, ai controlli richiesti ed effettuati dagli agenti designati dal paese beneficiario.»

19. All'articolo 9, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'organismo incaricato del controllo fa procedere, all'atto del caricamento, alla piombatura dei mezzi di trasporto che lasciano il territorio doganale della Comunità. In caso di trasbordo effettuato fuori dal territorio doganale della Comunità, l'organismo designato dalla Commissione procede alla verifica dell'integrità delle piombature dei mezzi di trasporto arrivati ai punti di trasbordo e procede ad una nuova piombatura dei mezzi di trasporto utilizzati dopo il trasbordo.»

20. II testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 10*

1. La domanda di pagamento della fornitura è presentata all'organismo d'intervento di cui all'articolo 4 entro due mesi dalla fine del periodo fissato per la fornitura nel bando di gara. Salvo forza maggiore, in caso di inadempimento della presente disposizione, l'importo del pagamento è ridotto del 10 % per il primo mese di ritardo. In seguito viene applicata una detrazione del 5 % per ogni mese di ritardo ulteriore.

2. La domanda di pagamento è accompagnata dai seguenti documenti giustificativi:

a) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b):

— copia dei documenti di trasporto;

— l'originale del certificato di presa in consegna, emesso dall'organismo di. controllo designato dalla Commissione e firmato dal rappresentante del paese beneficiario figurante in allegato al regolamento che indice la gara relativa alla fornitura in oggetto; detto documento è redatto secondo il modello riportato nell'allegato I;

— il certificato di conformità nella fase di consegna, previsto all'articolo 9, paragrafo 7;

— a seconda dei casi, copia del titolo di esportazione o la dichiarazione di esportazione, se il titolo di esportazione non è richiesto dalla normativa concernente l'organizzazione comune di mercato;

b) in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in aggiunta ai documenti di cui alla precedente lettera a), la domanda è accompagnata dal documento di controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

3. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), l'importo dell'offerta è pagato fino a concorrenza del quantitativo indicato nel certificato di presa in consegna emesso dall'organismo di controllo designato dalla Commissione e firmato dal rappresentante del paese beneficiario figurante in allegato al regolamento che indice la gara relativa alla fornitura in oggetto. Detto documento è redatto secondo il modello riportato nell'allegato I.

4. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 2, il quantitativo del prodotto d'intervento aggiudicato viene messo a disposizione dell'aggiudicatario previa presentazione della prova riguardante la costituzione della cauzione in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2.

5. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 3, l'importo dell'offerta relativa alla mobilitazione del prodotto è pagato all'aggiudicatario dietro presentazione del certificato di ritiro, redatto secondo il modello riportato nell'allegato V, emesso e firmato dall'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dopo il caricamento della totalità della partita.

6. Se la presa in consegna da parte del rappresentante del beneficiario è ritardata per circostanze non imputabili all'aggiudicatario, le spese supplementari da questi sostenute sono rimborsate dal paese beneficiario previo esame dei documenti giustificativi.

7. Per i trasporti effettuati con autocarri sul territorio della Federazione russa l'aggiudicatario, in ottemperanza all'impegno assunto con la presentazione dell'offerta, trasmette alle autorità russe le fatture attinenti alle spese determinate conformemente all'appendice tecnica del memorandum d'intesa di cui all'articolo 15.»

21. All'articolo 12, paragrafo 2, secondo comma, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

«b) per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafi 2 e 3, dalla presentazione del certificato di ritiro, redatto secondo il modello riportato nell'allegato V, emesso dal trasportatore e firmato dall'organismo incaricato del controllo di cui all'articolo 9, paragrafo 1.»

22. All'articolo 12, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ove si constatino ritardi allo stadio stabilito per la fornitura, la cauzione di fornitura viene incamerata proporzionalmente ai quantitativi non presi in consegna o consegnati in ritardo, in ragione di 0,75 EUR per tonnellata e per giorno di ritardo. A partire dall'undicesimo giorno di ritardo, l'importo da incamerare viene portato a 1 EUR per tonnellata, e per giorno di ritardo supplementare. Queste disposizioni si applicano soltanto se la causa del ritardo nella presa in consegna o nelle consegne è imputabile all'aggiudicatario.»

23. All'articolo 12, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le forniture di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a) o b), la cauzione di fornitura è svincolata alle condizioni sopra esposte oppure in quote del 20 %, parallelamente alla presentazione della prova che il 20 % dei quantitativi che formano una partita è stato consegnato.»

24. All'articolo 13 è aggiunto il terzo comma seguente:

«La cauzione di acconto è svincolata quando risultano soddisfatte le condizioni per il pagamento del saldo della fornitura conformemente all'articolo 10.»

25. Il testo dell'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 14*

1. I titoli di esportazione richiesti e rilasciati per l'esecuzione delle forniture, ove del caso in applicazione della normativa concernente l'organizzazione comune di mercato, recano nella casella n. 20 la seguente dicitura:

"Regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio. Non si applicano restituzioni all'esportazione".

2. La dichiarazione di esportazione e, il documento di controllo rilasciato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3002/92 recano la seguente dicitura:

"Regolamento (CE) n. 111/1999 della Commissione, recante modalità generali di applicazione del regolamento (CE) n. 2802/98 del Consiglio relativo ad un programma di approvvigionamento di prodotti agricoli destinati alla Federazione russa. Non si applicano restituzioni all'esportazione".

3. Qualora l'esportazione del prodotto sia subordinata alla presentazione di una domanda di titolo di esportazione, tale domanda è corredata della prova che il richiedente è aggiudicatario di una fornitura a norma del regolamento (CE) n. 2802/98. La prova è costituita dalla copia della decisione di aggiudicazione della fornitura di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

Il titolo di esportazione è rilasciato esclusivamente se è esibita la prova che la cauzione di fornitura è stata costituita conformemente all'articolo 7. La costituzione di tale cauzione equivale alla costituzione della cauzione relativa al titolo di esportazione. In deroga al titolo III, sezione 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88, tale cauzione è svincolata conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 2.»

26. L'allegato II è sostituito dall'allegato A del presente regolamento.

27. All'allegato IV, il testo dell'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«La nostra cauzione sarà emessa conformemente all'articolo 7 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 111/1999».

28. L'allegato B del presente regolamento è inserito quale allegato VII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle gare indette successivamente alla sua entrata in vigore, salvo per quanto concerne le disposizioni riprese nell'articolo 1 ai punti 17, 20, 21, 23 e 24 che si applicano a tutte le gare.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 maggio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

«ALLEGATO II

Scomposizione dell'offerta in EUR/tonnellata [1]

1. Spese di movimentazione e carico
2. Spese di inoltro
3. Spese di consegna fob
4. Nolo marittimo
5. Spese di scarico su vagoni
6. Spese di trasporto ferroviario prima del trasbordo
7. Spese di trasbordo su vagoni
8. Spese di trasporto ferroviario dopo il trasbordo fino al confine russo
9. Spese di trasporto su strada prima del confine russo
10. Spese di assicurazione per la copertura di tutti i rischi attinenti al trasporto
11. Spese di garanzia bancaria
12. Spese amministrative (certificati, documenti doganali, ecc.)
13. Spese varie

Totale EUR/tonnellata ...

---

[1] Pena l'irricevibilità, in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), punto 5, l'offerta deve indicare, tenuto conto del tipo di fornitura, un importo per ciascuna delle pertinenti voci del presente allegato.»

ALLEGATO B

«ALLEGATO VII

Tasso d'interesse di riferimento di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 2

— Belgio: Tasso d'interesse dei certificati del Tesoro a tre mesi (Banca centrale europea)
— Danimarca: Tasso d'interesse interbancario a tre mesi (Banca centrale di Danimarca)
— Germania: Tasso d'interesse a tre mesi (Banca centrale europea)
— Grecia: Athibor a tre mesi (Reuters)
— Spagna: Tasso d'interesse interbancario a tre mesi (Banca centrale di Spagna)
— Finlandia: Helibor a tre mesi (Banca centrale europea)
— Francia: PIBOR a tre mesi (Banca centrale europea)
— Irlanda: Tasso d'interesse interbancario a tre mesi (Banca centrale europea)
— Italia: Tasso d'interesse interbancario a tre mesi (FT)
— Lussemburgo: Tasso d'interesse dei certificati del tesoro a tre mesi (Banca centrale europea)
— Austria: VIBOR a tre mesi (Banca centrale europea)
— Paesi Bassi: Tasso d'interesse interbancario a tre mesi (Banca centrale europea)
— Portogallo: Tasso d'interesse interbancario a tre mesi (Banca centrale del Portogallo)
— Svezia: Stibor a tre mesi (Banca centrale europea)
— Regno Unito: Tasso d'interesse interbancario a tre mesi.»